



COMPENDIO DELLE NORME DI PRODUZIONE RELATIVE ALLA ZOOTECNIA BIOLOGICA PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI, OVINI, CAPRINI, EQUINI – REGOLAMENTO (UE) 2018/848

1. Premessa

La presente raccolta di indicazioni vuole essere un riferimento riassuntivo che possa fornire un supporto pratico agli allevatori che vogliono intraprendere il percorso di assoggettamento al regime di controllo per la produzione biologica dell'allevamento di bovini, ovini, caprini ed equini. **I contenuti non sostituiscono in alcun caso le norme nazionali ed europee di riferimento come non sostituiscono eventuali osservazioni e direttive fornite dagli organismi di controllo.** In caso di dubbi relativi all'applicazione delle norme, è sempre consigliabile riferirsi all'UGRAA, ad un consulente specializzato di settore o all'organismo di controllo (si ricorda che gli organismi di controllo possono dare opinioni di merito sulla conformità o meno di una determinata pratica MA NON POSSONO FORNIRE CONSULENZA).

È inoltre importante puntualizzare come l'applicazione delle norme di produzione della zootecnia biologica non escluda il rispetto delle norme di carattere generale e le norme relative alla produzione vegetale biologica.

Infine, va presa coscienza dell'attuale fluidità del sistema biologico derivante dalla transizione al nuovo Regolamento (UE) 2018/848. Alcuni dettagli operativi potrebbero essere soggetti a cambiamento a seguito dello sviluppo della normativa nazionale ed europea di settore. Pertanto il presente compendio viene regolarmente aggiornato e la versione più aggiornata può essere scaricare dal portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm.

2. Norme generali di produzione e gestione aziendale

L'azienda va gestita secondo quanto indicato agli artt. 9, 10, 11, 14, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848, e all'art. 11 del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155.

- Perché l'azienda possa ufficialmente operare nel settore bio sarà necessario procedere alla regolare **notifica dell'attività vegetale e zootecnica presso un organismo di controllo**. Le modalità di notifica vanno accordate con l'organismo di controllo stesso o è possibile riferirsi all'UGRAA per assistenza nella pratica. **La notifica andrà aggiornata entro 30 giorni** qualora incorrano cambiamenti dell'azienda.
 - **NOTA BENE:** Condizione fondamentale per poter assoggettare l'attività di zootecnia biologica è che anche le produzioni vegetali estensive siano poste in conversione.
- Assieme alla notifica sarà necessario compilare un'approfondita **relazione descrittiva dell'azienda assieme alle misure preventive e precauzionali per garantire il rispetto delle norme di produzione ed evitare la presenza accidentale di prodotti e sostanze non autorizzati**. I modelli di riferimento per tale relazione sono solitamente



forniti dagli organismi di controllo ed è possibile riferirsi all'UGRAA per aiuto nella loro compilazione. Tale relazione è sottoposta a revisione regolare.

- **NOTA BENE:** la relazione potrà servire anche da "manuale" facendo da riferimento in caso di dubbi su come impostare l'attività zootecnica.
- **Entro il 31 gennaio di ogni anno** andrà consegnato all'organismo di controllo il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), quest'ultimo va aggiornato qualora intervengano scostamenti giustificati superiori al 25% della previsione.
 - **NOTA BENE:** Il documento va compilato in aggiunta al PAPV per le produzioni vegetali.
- A far data dall'invio della notifica l'azienda inizierà un **periodo di conversione** in cui il prodotto non potrà essere commercializzato come biologico. I dettagli relativi ai periodi di conversione sono riportati nei capitoli successivi. I prodotti ottenuti durante il periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o in conversione (eccezione materiale riproduttivo vegetale e mangimi o alimenti mono ingredienti agricoli dopo 12 mesi dall'inizio del periodo di conversione commercializzabili con l'indicazione "in conversione").
 - **NOTA BENE:** Durante il periodo di conversione è fatto **obbligo di seguire tutte le regole di produzione bio**
- L'organismo di controllo eseguirà una prima visita di controllo a seguito del ricevimento della notifica per verificare la conformità alle norme. In caso di esito positivo sarà rilasciato il **Certificato** a prova della conduzione aziendale bio da parte dell'operatore.
 - **NOTA BENE:** Il Certificato o copia di esso dovrà essere sempre presentato al conferimento e/o vendita di qualunque prodotto biologico, allo stesso modo è **obbligatorio verificare il Certificato di fornitori di prodotto biologico.**
- **Tutti gli animali dell'azienda devono essere posti in conversione. È possibile allevare animali convenzionali e biologici contemporaneamente solo se questi sono di specie diverse e rispettando le norme di divisione per l'uso dei pascoli** come indicate nei capitolo successivi.
 - **NOTA BENE:** i prodotti e mangimi utilizzati per gli animali biologici e in conversione vanno tenuti separati da quelli per gli animali convenzionali e devono essere chiaramente identificati.
- In linea generale **è possibile utilizzare** in qualunque fase dei processi di produzione (alimentazione, pulizia, trattamenti sanitari etc.) **solo prodotti autorizzati** a norma del Regolamento (UE) 2018/848, dei Regolamenti di esecuzione e delegati e in particolare del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 alle condizioni ivi indicate.



- È fatto **divieto di utilizzare in qualunque fase di allevamento prodotti composti, ottenuti o derivati da OGM.**
 - **NOTA BENE:** È necessario richiedere una dichiarazione del venditore che comprovi che un prodotto non sia composto, ottenuto o derivato da OGM a meno che tale prodotto non sia biologico, in conversione, o un mangime regolarmente etichettato.
- È necessaria la presenza di **un'efficace gestione del magazzino** in modo da poter sempre identificare i prodotti ed è necessario tenere un bilancio di massa chiaro ed aggiornato registrando i carichi e gli scarichi.
 - **NOTA BENE:** in caso di presenza di prodotti biologici, in conversione e convenzionali presenti contemporaneamente in azienda dovranno essere **ideati dei metodi di separazione ed identificazione efficaci.**
- È necessario assicurarsi della **pulizia di tutti i mezzi di trasporto e di magazzinaggio** che serviranno prodotti biologici, tali operazioni vanno registrate e in caso vengano fatte da un terzista ne va data evidenza facendo firmare allo stesso una dichiarazione di avvenuta pulizia.
 - **NOTA BENE: la responsabilità** di accertarsi che un terzista rispetti le norme di produzione **ricade sempre sul gestore dell'azienda.**
- In caso di **sospetto di non conformità rispetto alle norme di produzione bio** è responsabilità dell'operatore isolare immediatamente qualunque partita interessata e in caso di accertamento di non conformità o di impossibilità di eliminare le fonti di dubbio relative alla conformità di un prodotto avverte immediatamente l'organismo di controllo. È inoltre necessario **avvertire immediatamente per iscritto eventuali acquirenti** che hanno ricevuto del prodotto non conforme.
 - **NOTA BENE:** in caso di sospetto o accertamento di non conformità è obbligo rispettare eventuali misure impartite dall'organismo di controllo.
- **Vanno tenute ed aggiornate tutte le registrazioni previste dalla normativa** relativamente alle attività assoggettate all'organismo di controllo e di cui ai capitoli successivi portando particolare attenzione alla **tracciabilità di tutti i prodotti** biologici aziendali come anche dei mezzi tecnici in uso in azienda.
 - **NOTA BENE: L'UGRAA mette a disposizione dei modelli di registro cartaceo per la produzione vegetale e il carico/scarico di magazzino** ma è possibile l'utilizzo di modelli forniti dall'organismo di controllo o altri modelli, anche informatici, che riportino tutte le informazioni previste. **Va data evidenza del tipo di registro in uso all'organismo di controllo.**
- È **obbligatorio garantire l'accesso alle proprie strutture aziendali e alla propria documentazione agli organismi di controllo e, se del caso, all'UGRAA** e collaborare con gli stessi per agevolare l'attività di controllo.



- È fatto **divieto** di ricorrere a **clonazione animale** e **allevamento di animali poliploidi**.
- **Alla fine del periodo di conversione è possibile utilizzare i termini "biologico" e sue abbreviazioni e il logo europeo nella pubblicità e presentazione dei prodotti conformi.** Il logo deve essere utilizzato conformemente a quanto indicato all'All. V del Regolamento 2018/848.
 - **NOTA BENE:** i termini non possono essere associati a prodotti in conversione.
- **Va tenuto un registro dei reclami** e va informato l'organismo di controllo di ogni reclamo ricevuto dai clienti.

3. Limiti di densità animale, gestione delle deiezioni e strutture aziendali

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte I, punti 1.9.4. e 1.9.5.; parte II, punti 1.6., 1.7. e 1.9.1.2. del Reg. (UE) 2018/848; e di cui all'art. 4 e allegato I, parte I, del Reg. di esecuzione (UE) 2020/464.

- La densità totale di allevamento non supera il **limite di 170 kg di azoto organico per anno per ettaro**. Tale limite è determinato sulla base della tabella di relazione tra tipologie di animali e produzione di azoto in kg per anno che sarà adottata dall'autorità competente.
 - **NOTA BENE: è possibile stipulare accordi scritti al fine dell'utilizzo di effluenti eccedentari dell'allevamento biologico.** Questi possono essere stipulati solamente con altri operatori biologici.
- Il **numero di animali è limitato per ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento** provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.
- Per stabilire la **densità massima dei locali di stabulazione e la densità massima degli spazi esterni** vanno prese a riferimento le seguenti tabelle:

Bovini:

	Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali)		Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli) m2/capo
	Peso vivo minimo (kg)	m2/capo	
	Fino a 100	1,5	1,1
	Fino a 200	2,5	1,9
	Fino a 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m2/100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30



Ovini e caprini:

	Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali)		Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	m2/capo		m2/capo
Pecore	1,5		2,5
Agnelli	0,35		0,5
Capre	1,5		2,5
Capretti	0,35		0,5

Equini:

	Spazio interno (superficie netta disponibile per gli animali)		Spazio esterno (spazi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m2/capo [dimensione dei box in funzione dell'altezza dei cavalli]	m2/capo
Equini da riproduzione e da ingrasso	Fino a 100	1,5	1,1
	Fino a 200	2,5	1,9
	Fino a 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m2/100 kg	3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg

- **NOTA BENE: quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo** e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali di muoversi liberamente, **si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali**. Gli operatori devono registrare opportunamente i periodi di pascolo e giustificare quando le condizioni climatiche e del suolo non permettono l'uso degli stessi.
- **Almeno metà della superficie minima dello spazio interno è costituita in materiale solido**, vale a dire non fessurato, né grigliato.
- I locali hanno **pavimenti lisci ma non sdruciolevoli** e **contengono una zona confortevole, pulita, asciutta per il sonno, ampia e costituita di materiale solido**. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti.
- **I locali devono avere isolamento, riscaldamento, areazione** che garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura e l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti **che garantiscono il benessere degli animali**. **L'edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti**.
- **È vietato l'uso di gabbie, box, gabbie "flat decks", è inoltre vietato tenere gli animali legati o in isolamento** salvo per singoli capi per motivi veterinari o di benessere animale e per un tempo limitato.



- **NOTA BENE: In caso di isolamento per motivi veterinari**, l'animale è tenuto in spazi dotati di suolo solido e provvisti di lettiera di paglia o altro materiale adeguato. L'animale deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.
- Gli **animali devono avere accesso a spazi all'aria aperta**, preferibilmente pascoli, ogniquale le condizioni atmosferiche, stagionali e lo stato del suolo lo permettano. **Non è consentito l'allevamento in recinto su suolo molto umido o paludoso.**
 - **NOTA BENE:** Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente ma non del tutto coperti.

4. Alimentazione e pascolo

Le seguenti osservazioni derivano dall'art. 24, par. 2, let. e) del Reg. (UE) 2018/848; dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.2.1., 1.4. e 1.9.1.1. del Reg. (UE) 2018/848; dall'art. 2 del Reg. di esecuzione (UE) 2020/464; e dagli artt. 3 e 4 e allegato III parti A e B del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165. Le registrazioni specifiche sono presenti nel capitolo dedicato.

NOTA BENE: Con mangime si intende qualunque alimento fornito al bestiame, compreso il semplice foraggio o cereali.

NOTA BENE: Sono presenti ulteriori norme per la produzione di mangime trasformato che riguardano i preparatori, in caso di dubbio sulla conformità di un mangime commerciale multi-ingrediente fare riferimento alle indicazioni in etichetta.

- **Almeno il 70% del mangime proviene dall'azienda stessa o**, qualora ciò non sia praticabile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano materie prime per mangimi provenienti **dalla stessa regione intesa come Repubblica di San Marino e Italia.**
- **Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.** Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.
- **Gli animali vanno nutriti con mangime di origine vegetale, algale o lievito biologico.** In deroga a questo punto, **la razione giornaliera può contenere un massimo del 25% di mangime in conversione** purché quest'ultimo abbia passato almeno i primi 12 mesi di conversione. **Nel caso di mangime proveniente dall'azienda stessa questa percentuale può essere aumentata al 100%**, purché il mangime di origine vegetale sia in conversione da almeno 12 mesi.
 - **NOTA BENE: è possibile includere nella razione giornaliera fino al 20% di mangime in conversione nei primi 12 mesi purché proveniente dalla stessa azienda**, e, se usato in combinazione a mangime in conversione al secondo anno proveniente da un'altra azienda, la percentuale combinata dei due non può superare il 25%.



- **NOTA BENE: In caso di avvio simultaneo della conversione della produzione vegetale e zootecnica**, gli animali presenti dall’inizio del periodo di conversione possono essere nutriti **fino al 100% con mangimi in conversione nei primi 12 mesi provenienti dall’azienda stessa**.
- **NOTA BENE:** le percentuali si calcolano annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale
- Gli **animali lattanti sono nutriti di preferenza con il latte materno per un periodo minimo di 90 giorni per bovini ed equini e di 45 giorni per ovini e caprini**. Non sono consentiti surrogati del latte di sintesi o con componenti di origine vegetale.
- Le **pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie** e il benessere degli animali a ogni stadio dell’allevamento.
- Le **materie prime per mangimi non biologiche** ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici **possono essere utilizzati solo alle condizioni previste dall’art. 24, par. 2, let. e) del Reg. 2018/848 e se autorizzati dagli artt. 3 e 4 e allegato III parti A e B del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165**.
- **È vietata l’alimentazione forzata.**
- **L’alimentazione razionata non è consentita se non per ragioni veterinarie.**
- **Non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici**
- **Gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta la condizioni lo consentano. I bovini maschi di oltre un anno di età possono avere accesso a pascoli o a spazi all’aperto di dimensioni adeguate.**
 - **NOTA BENE:** le aziende miste con anche animali non biologici non possono avere animali biologici e convenzionali al pascolo contemporaneamente. Inoltre l’uso dei pascoli biologici da parte di animali non biologici dev’essere limitato ogni anno purché siano allevati in modo rispettoso dell’ambiente a norma degli artt. 23, 25, 28, 30, 31 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- **I pascoli in gestione all’azienda devono essere biologici o in conversione da almeno 12 mesi** o contribuire al massimo al 20% della razione annuale come previsto ai punti precedenti, fatta salva la conversione simultanea dell’attività zootecnica e vegetale.
- **I mangimi utilizzati vanno registrati** come indicato nel capitolo dedicato.



5. Periodi di conversione

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.2. del Reg. (UE) 2018/848.

- **I periodi di conversione per animali in aziende con la produzione vegetale già biologica** sono i seguenti:
 - **12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne** e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita.
 - **6 mesi per gli ovini e i caprini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera.**
- **Il periodo di conversione per animali in aziende che iniziano simultaneamente la conversione della produzione vegetale e zootecnica** è equivalente al periodo di conversione dell'intera unità di produzione.

6. Riproduzione e origine degli animali

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.3. del Reg. (UE) 2018/848.

- **I vitelli nati sono bio se nati in unità di produzione biologiche.**
- La **riproduzione avviene con metodi naturali**, è ammessa **l'inseminazione artificiale**. **Non è permessa la riproduzione indotta tramite l'uso di ormoni** tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale. **Non sono consentite la clonazione e il trasferimento di embrioni.**
- **Vanno privilegiate razze con alta diversità genetica, adatte all'ambiente e alla produzione biologica**, selezionate per evitare malattie specifiche dando **preferenza a razze e linee genetiche autoctone.**
- **In caso di indisponibilità di animali biologici** di una determinata razza e linea genetica è possibile fare **richiesta di deroga all'autorità competente** per l'introduzione di animali non biologici alle seguenti condizioni:
 - Viene data **evidenza di aver controllato l'indisponibilità di tali animali biologici** presso fornitori locali o nella Banca Dati che verrà predisposta a norma dell'Art. 26 del Reg. (UE) 2018/848.
 - In caso di **prima costituzione di un patrimonio** possono **essere introdotti a fini riproduttivi giovani animali non biologici**, purchè siano allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento e purchè abbiano età inferiore ai sei mesi per bovini ed equini o inferiore a 60 giorni per ovini e caprini.
 - In caso di **rinnovo di un patrimonio** possono essere **introdotti a fini riproduttivi maschi adulti e femmine nullipare non biologici** subito allevati secondo le norme di produzione biologiche; **è possibile introdurre non più del**



10% dei bovini ed equini adulti annualmente e non più del 20% di ovini e caprini adulti. Tale percentuale **può essere portata al 40% previa richiesta all'autorità competente** in caso di significativa estensione aziendale, cambio di razza o avviamento di nuovo indirizzo produttivo.

- **Gli animali non biologici introdotti sono sottoposti al periodo di conversione** di cui al capitolo 5. e devono essere chiaramente identificabili durante tutto il periodo di conversione.
- **I documenti relativi alla richiesta di deroga e le operazioni di carico di tali animali assieme ai registri veterinari di ognuno vanno conservati. Va inoltre tenuta registrazione dei periodi di conversione.**

7. Profilassi e trattamenti veterinari

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.5. del Reg. (UE) 2018/848.

- La **profilassi è eseguita tramite buone pratiche zootecniche, scelta di razze adeguate e ideali condizioni di stabulazione e igiene.**
- **L'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica è consentita.**
- È fatto **divieto di usare medicinali veterinari per trattamenti preventivi, è ugualmente vietato l'uso di stimolanti della crescita e di produzione nonché ormoni e sostanze analoghe.**
- Gli **animali non biologici introdotti tramite deroghe devono essere sottoposti a controlli preventivi o si ricorre a periodi di quarantena.**
- I **locali di stabulazione, le attrezzature, gli utensili, sono puliti e disinfettati** per evitare contaminazioni incrociate e proliferazione di organismi patogeni; le feci, urine, mangimi non consumati sono rimossi con frequenza per limitare gli odori, evitare di attirare insetti o roditori. I prodotti utilizzati per la disinfezione devono essere autorizzati a norma dell'art. 5 e dell'allegato IV del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165.
 - **NOTA BENE: le operazioni di pulizia vanno registrate** come indicato nel capitolo dedicato
- I **rodenticidi in trappole e i prodotti ammessi per l'uso nella produzione vegetale biologica possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi.**
- In **caso di animali malati o feriti, questi vanno immediatamente curati.** Le **malattie sono curate, se indicato, con prodotti omeopatici, fitoterapici o altre terapie,** se queste non sono appropriate **è possibile ricorrere all'uso di medicinali allopatrici sotto la supervisione di un veterinario.**



- **Gli animali che hanno ricevuto più di tre trattamenti veterinari in 12 mesi o più di uno in caso di ciclo produttivo inferiore all'anno, tornano in conversione.** Non rientrano nel computo le vaccinazioni, le cure antiparassitarie e i piani obbligatori di eradicazione.
- **Il periodo di sospensione a seguito della somministrazione di un medicinale veterinario è il doppio rispetto a quanto previsto in zootecnia convenzionale.**
- **Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale imposte a norma del diritto dell'UE.**

8. Benessere degli animali

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II, punti 1.7. del Reg. (UE) 2018/848.

- **Le persone addette alla cura, al trattamento durante il trasporto e alla macellazione sono qualificate** e possiedono le necessarie competenze in materia di salute e benessere degli animali e **hanno seguito una formazione adeguata.**
- **Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta**, di preferenza pascoli, quando le condizioni atmosferiche, stagionali e lo stato del suolo lo permettano
- **Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.** Durante il carico e scarico degli animali è fatto **divieto di uso di stimolazione elettrica o altre stimolazione dolorose** ed è **vietato l'uso di calmanti allopatrici nelle operazioni di trasporto.**
- Sono **ridotte al minimo sofferenza, dolore e angoscia.**
- Il taglio della coda per gli ovini, la **rimozione delle corna e la cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita** solo caso per caso **effettuando una richiesta motivata e argomentata** all'autorità competente. Le **operazioni vanno effettuate da personale qualificato applicando un'anestesia e/o analgesia** sufficiente ed effettuando l'operazione solo **all'età più opportuna.**
- La **castrazione fisica è consentita** per mantenere la qualità dei prodotti alle condizioni di cui al punto precedente.

9. Trasporto e magazzinaggio di prodotti

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzioni specifiche di cui all'allegato III, del Reg. (UE) 2018/848.

- **Il trasporto degli animali biologici va eseguito su mezzi dedicati e opportunamente puliti.**



- **I mangimi biologici, in conversione e convenzionali sono opportunamente separati.**
- **Il trasporto di mangimi biologici va effettuato solo su mezzi opportunamente puliti, separatamente nello spazio o nel tempo da mangimi convenzionali o in conversione. Le operazioni di pulizia vanno opportunamente registrate. Le quantità trasportate all'inizio del viaggio e gli scarichi effettuati in ogni consegna vanno registrati.**
- **Al ricevimento di prodotto biologico o in conversione sfuso, tra cui anche il mangime, da parte di un fornitore, vanno eseguite tutte le verifiche del caso sui documenti per assicurarsi della conformità del prodotto. Tali verifiche vanno registrate.**
- **Le aree di magazzinaggio sono gestite in modo da poter identificare i prodotti per evitare mescolanze di prodotti biologici, in conversione e convenzionali.**
- **Non è consentito il magazzinaggio di prodotti non autorizzati.**
- **I medicinali veterinari possono essere conservati in azienda purché regolarmente prescritti da un veterinario**
- **I locali di magazzinaggio possono essere puliti e disinfettati solo con prodotti autorizzati.**

10. Registrazioni

Le seguenti osservazioni derivano dalle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II parte II e allegato III, del Reg. (UE) 2018/848 così come integrato dal Reg. delegato (UE) 2021/1691.

- I punti precedenti prevedono **registrazioni per quanto riguarda:**
 - **Carico e scarico degli animali:** in particolare identificazione, data di arrivo, periodo di conversione, data di scarico, con età, peso dell'animale da macello e destinazione;
 - **Regimi di alimentazione:** in particolare periodi di pascolo, nome del mangime compresa qualsiasi forma di mangime utilizzata, le proporzioni delle varie materie prime per mangimi nelle razioni e della proporzione di mangimi provenienti dalla propria azienda o regione, le quantità utilizzate;
 - **Pulizia dei fabbricati zootecnici:** tipologia e quantità di prodotto usato con nome e sostanze attive, data o date delle operazioni e l'ubicazione d'uso;
 - **Trattamenti veterinari:** in particolare identificazione degli animali trattati, data del trattamento, diagnosi, posologia, nome del prodotto utilizzato per il trattamento, nonché del periodo di sospensione;
 - **Benessere animale:** indicazioni degli animali su cui sono state effettuate operazioni di decornazione o simili e riferimento all'autorizzazione ricevuta;



- **Carico e scarico di magazzino:** in particolare con il nome commerciale di eventuali prodotti e il riferimento ai documenti di acquisto per garantire la tracciabilità di ogni prodotto utilizzato;
 - **Reclami:** indicando gli estremi, nome del cliente, argomentazioni;
 - **Ricevimenti prodotti biologici:** indicando l'avvenuta verifica dei documenti con i riferimenti del caso;
 - **Pulizia dei mezzi di trasporto:** dichiarando l'avvenuta pulizia a seguito di trasporto di prodotti convenzionali effettuata direttamente o per conto del terzista.
 - **Registro delle consegne:** in caso di distribuzione di foraggio e mangime biologico verso più operatori.
- La norma prevede inoltre la **conservazione dei seguenti documenti giustificativi:**
 - Documenti di trasporto o fatture di acquisto di mangimi, prodotti utilizzati per pulizia, disinfestazione o altro, o qualunque altro prodotto acquistato per l'uso nell'unità di produzione biologica.
 - I documenti relativi alla concessione di deroghe e/o autorizzazioni particolari da parte dell'autorità competente.
 - Facoltativamente (ma è vivamente consigliato) le etichette o i documenti giustificativi dei mangimi e prodotti utilizzati
 - Documenti di vendita e/o conferimento di animali biologici per la macellazione.
 - Documenti giustificativi di avvenuta pulizia per operazioni effettuate conto terzi.
 - Registri.

San Marino, 08/05/2023

L'esperto
Dott. Loris Casali

Il Dirigente
Arch. Lucia Mazza